R.G. 5643-5644-5648/2021 V.G.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, Dott. Maurizio Atzori,

letti i ricorsi RG. 5643-5644-5648/2021 V.G. per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-*ter* l. n. 3/2012, depositati da **PASQUALE SACCO**, C.F. , nato in Vico Equense (NA) il 16/05/1987 e residente in via , Bologna, **GENOVEFFA SACCO**, C.F. , nata in Vico Equense (NA) il 28/05/1983 e residente in via , San Lazzaro di Savena (BO), e **ANGELO SACCO**, C.F. , nato a Castellammare di Stabia (NA) il 24/02/1955 e residente in via , Bologna, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Versace, con studio sito in via Guelfa n.76, Bologna, presso i quali i ricorrenti eleggono domicilio;

lette le relazioni particolareggiate depositate dall'Organismo di composizione della Crisi, Dott.ssa Maria Angela Conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, allegate al ricorso;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

OSSERVA

La quasi totalità dei debiti dei ricorrenti è riconducibile al residuo mutuo ipotecario, stipulato dal sig. Pasquale Sacco con la sorella Genoveffa, al fine di acquistare una casa di proprietà; per tale motivo, gran parte delle poste attive e passive risultano essere condivise dai fratelli, e, in parte, dal padre Angelo Sacco; si ritiene, pertanto, che le ragioni del sovraindebitamento siano comuni e ciò giustifichi la riunione dei procedimenti.

La domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):

- i debitori sono infatti sovraindebitati, non fallibili, e non si trovano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non sono sottoposti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012;

- non hanno subito, per cause a loro non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Tuttavia, non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14-*quinquies*), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo.

Il ricorrente Pasquale Sacco è comproprietario con la sorella Genoveffa di un immobile, sito in via Bologna, aggiudicato in data 28/10/2021 per un importo pari ad **€ 176.000,00**, in sede di esecuzione immobiliare **RG. n. 11/2019 Tribunale di Bologna;** è inoltre proprietario di un veicolo Fiat targato , immatricolato nel 2005, privo di utile valore di realizzo, e assunto, quale lavoratore dipendente con qualifica di impiegato a tempo indeterminato, presso "*Biotron S.p.A.*", percependo uno stipendio pari ad € 1.400,00.

La sorella Genoveffa è proprietaria al **50%** dello stesso immobile sito in Via . Non possiede beni mobili registrati ed è assunta come lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso "*Da.Ma. S.r.l.s.*", percependo uno stipendio netto pari a circa € 850,00 mensili. Provvede al proprio mantenimento grazie ai redditi provenienti dall'esiguo stipendio e all'aiuto della famiglia, quantificando le spese necessarie per il proprio sostentamento in € 1.025,00 mensili, tra cui anche il canone di locazione dell'abitazione in cui vive.

Il padre dei ricorrenti, Angelo Sacco, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la "*Reekep s.p.A.*", percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.750, al netto del **pignoramento del quinto attualmente** disposto in favore di FBS next

s.p.A., pari ad € 450,00 mensili. A partire dal 01/03/2022 percepirà una pensione, in base ai contributi versati, pari ad € 1.200,00 mensili.

Possiede un veicolo Ford tg. , immatricolato nel 2003, privo di valore di realizzo, e con il reddito percepito provvede alle necessità del suo sostentamento e della moglie Elvira, disoccupata, nonché contribuire al pagamento di € 370,00 mensili, pari al 50% del canone di locazione sottoscritto con il figlio Pasquale, con il quale vive.

Secondo il piano di liquidazione proposto:

- il ricorrente Pasquale Sacco mette a disposizione il ricavato della vendita coattiva (**RGE. n. 11/2019**) dell'immobile sito in Bologna, via , unitamente alla cessione di parte della retribuzione percepita mensilmente, per un importo pari € 100,00, da dismettere in un orizzonte temporale di 4 anni;
- la ricorrente Genoveffa Sacco mette a disposizione il ricavato della vendita coattiva (RGE. 11/2019) dell'immobile sito in Bologna, via , come il fratello;
- il ricorrente Angelo Sacco mette a disposizione il Tfr già maturato e maturando, pari ad € 15.742,06;

rilevato che l'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 consente la sospensione delle esecuzioni in corso; nel caso di specie, risulta in essere un pignoramento del quinto dello stipendio percepito dal sig. Angelo Sacco, in favore di FBS next s.p.A., pari ad € 450,00 mensili;

dato atto che nel caso di specie le procedure esecutive erano già concluse al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione, vista la già avvenuta emissione di ordinanze di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione;

ritenuto tuttavia che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia richiesta;

rilevato infatti che nel caso di specie le azioni esecutive si erano in effetti già concluse, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio;

trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, le assegnazione non avevano e non hanno tuttora esaurito i loro effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se le assegnazioni continuassero a spiegare i loro effetti anche in relazione ai

crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che "*in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo*" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione, viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14 *undecies* l. 3/2012 secondo cui "*i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi*";

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

visto l'art. 14-*quinquies* della l. n. 3/2012;

DISPONE

la riunione del procedimento **5644-5648/2021** al fascicolo **n. 5643/2021 V.G.;**

DICHIARA

aperte le procedure di liquidazione dei beni depositati da **PASQUALE SACCO**, C.F. , nato in Vico Equense (NA) il 16/05/1987 e residente in via , Bologna, **GENOVEFFA SACCO**, C.F. , nata in Vico Equense (NA) il 28/05/1983 e residente in via , San Lazzaro di Savena (BO), e **ANGELO SACCO**, C.F. , nato a Castellammare di Stabia (NA) il 24/02/1955 e residente in via , Bologna;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-*quinquies* c. 2 l. n. 3/2012 la Dott.ssa Maria Angela Conti, già componente dell'Organismo di Gestione della Crisi;

DISPONE

la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio percepito dal Sig. Angelo Sacco, pari ad € 450,00 mensili, operata in favore di FBS next s.p.A.;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che eventuali beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura siano messi a disposizione del liquidatore;

AVVERTE

che il Liquidatore Dott.ssa Conti potrà intervenire nella procedura **RG. n. 11/2019 Tribunale di Bologna,** per farsi assegnare il ricavato derivante dalla vendita in sede di riparto, ad eccezione delle spese relative alla procedura esecutiva immobiliare;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore.

Si comunichi alle parti ricorrenti, all'OCC ed al liquidatore.

Bologna, 19 novembre 2021

Il Giudice delegato

Dott. Maurizio Atzori

Depositato in cancelleria
il, 19/11/21

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Giovanni DI GIROLAMO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE BOLOGNA